



Sentenza n. 148/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dr. Federico Lorenzini

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23847** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 29 novembre 2024, ritualmente notificato, nei confronti di:

Ficarelli Greta (c.f. FCRGRT80P57D451N), nata il 17/9/1980 a Fabriano (AN), ivi residente in via delle Fornaci, n. 18, difesa dall'avv.

Moreno Misiti, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in corso Garibaldi, n. 124, Ancona,

PEC: moreno.misiti@pecordineavvocatiancona.it;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, con l'assistenza della

segretaria dr.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dr. Guido Petrigni, il

Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri, e l'avv.

Moreno Misiti per la convenuta Greta Ficarelli.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 29/11/2024, ritualmente notificato l'11/12/2024 e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Ficarelli Greta, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell'Ente pubblico denominato "Consorzio per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga" (di seguito Consorzio), dell'importo di € 37.322,82, da maggiorarsi di accessori e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'illecita sottrazione di somme di denaro dalla casse del medesimo Consorzio, di cui ella era dipendente con mansioni di addetta alla biglietteria presso il sito naturalistico "Grotte di Frasassi".

II. In proposito, la Procura ha preliminarmente riferito che con sentenza n. 63/2022, emessa, a seguito di "patteggiamento", dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona il 22/2/2022, divenuta irrevocabile in data 13/3/2022, la Ficarelli è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di peculato continuato e di falsità ideologica continuata in atti pubblici, in quanto, in qualità d'incaricata di pubblico servizio, nell'espletamento delle mansioni di bigliettaia e, quindi, di agente contabile, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si era appropriata di somme di denaro ricevute dagli utenti come corrispettivo dei biglietti d'ingresso alle

Grotte di Frasassi, rilasciando loro biglietti “omaggio bambino”, che, essendo di importo pari a “zero”, non figuravano nella contabilità di cassa; in tal modo, ella era riuscita a lucrare illecitamente almeno € 1.312,00, come accertato relativamente alle giornate dal 23 al 28 agosto 2019.

A seguito di ulteriori verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, è, tuttavia, emerso che tali comportamenti illeciti erano stati tenuti dalla Ficarelli anche in periodi precedenti (v. *infra*).

III. Ciò premesso, la Procura ha illustrato dettagliatamente le disposizioni contenute nel Regolamento di Cassa del Consorzio, come risultanti a seguito delle modifiche approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 2/9/2016, sottolineando la chiarezza e l’agevole intellegibilità di tale normativa, alla quale la Ficarelli avrebbe dovuto attenersi nell’espletamento del proprio incarico di addetta alla biglietteria.

Inoltre, il P.M. ha evidenziato la sussistenza sia della giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in esame sia del rapporto di servizio intercorrente tra la Ficarelli e l’Ente, considerato che il “Consorzio per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga” è stato costituito, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), quale Consorzio volontario tra due Enti Locali, ossia il Comune di Genga (per una quota del 70%) e la Provincia di Ancona (per una quota del 30%), ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L.

Trattasi, dunque, di un Ente pubblico economico (cfr., *ex multis*, Cass., SS.UU., n. 6820 del 15/3/2017), avente come compito istituzionale la gestione diretta, per finalità d'interesse pubblico economico e sociale, di tutti i servizi inerenti alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga, con particolare riferimento al sito delle "Grotte di Frasassi" (cfr. art. 2 dello Statuto).

IV. Per quanto concerne la condotta antigiuridica posta in essere dalla Ficarelli, il P.M. ha sostenuto che è emerso che la medesima, in servizio presso il Consorzio a decorrere dal 2015, ancorché in maniera non continuativa, aveva ideato ed attuato, per un lungo arco temporale, un sistema fraudolento finalizzato, mediante la falsificazione di numerosi biglietti rilasciati ai visitatori delle Grotte, all'appropriazione di somme di pertinenza del Consorzio.

Il P.M. ha così descritto il *modus operandi* della Ficarelli:

l'utente chiedeva di acquistare uno o più biglietti per l'ingresso alle grotte di Frasassi;

la Ficarelli, dopo essersi accertata che l'utente avrebbe pagato in contanti, inseriva, ad insaputa del medesimo, nel sistema gestionale informatizzato "Ticketone" il biglietto come "omaggio bambino", con importo, dunque, pari a zero, in modo che non risultassero ammanchi nel totale di quanto complessivamente incassato;

successivamente la Ficarelli simulava il mal funzionamento della stampante, procedendo personalmente ad effettuare un'abile operazione, consistente nel trattenere fisicamente il biglietto al momento della stampa, in modo che la stampigliatura rimanesse

	incompleta e/o comunque illeggibile;	
	a questo punto, la Ficarelli rappresentava all'utente che la stampante	
	non era funzionante e procedeva a compilare il biglietto a mano,	
	scrivendo a penna direttamente su di esso l'orario d'ingresso alle	
	Grotte da parte del visitatore e il relativo importo versato;	
	l'utente pagava il costo del biglietto ma la Ficarelli non depositava	
	nella cassa il denaro riscosso, di cui s'appropriava, provvedendo	
	anche ad occultare dolosamente l'ammanco.	
	Infatti, l'ammanco non compariva né in sede di chiusura provvisoria	
	della cassa, a fine turno, né in sede di chiusura definitiva, a fine	
	giornata, dato che, avendo la Ficarelli emesso il biglietto come	
	"omaggio bambino", l'importo registrato nel sistema informatico	
	"Ticketone" risultava pari a "zero" e, quindi, non andava ad incidere	
	sul totale di quanto incassato.	
	La Ficarelli, infine, non dava conto nel report giornaliero, da lei	
	redatto, del presunto malfunzionamento della stampante,	
	contravvenendo alla procedura che avrebbe dovuto seguire, in caso di	
	riscontrate anomalie, in base al Regolamento di Cassa in vigore.	
	Quale ulteriore indizio dei comportamenti fraudolenti tenuti dalla	
	Ficarelli per lungo tempo a danno del Consorzio, la Procura ha riferito	
	che, pur disponendo ella di redditi di modesto ammontare, aveva,	
	comunque, effettuato cospicue spese sia per l'acquisto di un'attività di	
	"commercio al dettaglio ambulante", risultando titolare della ditta	
	individuale "Original Frasassi di Ficarelli Greta", come da contratto	
	stipulato il 26 ottobre 2017 per € 23.000,00, sia per l'acquisto in	
	5	

comproprietà, sempre nel 2017, di due unità immobiliari (di categoria catastale A/2 e C/2, ubicati nel Comune di Fabriano), per una quota pari a 1/2, per il prezzo di € 72.000,00, come da atto notarile n. 64093, dimostrando, dunque, una capacità di spesa non compatibile con l'esigua entità dei redditi dichiarati e, quindi, presumibilmente correlata alle suddette attività illecite.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la Procura ha sostenuto che la responsabilità amministrativa per i danni arrecati al Consorzio va indubbiamente ascritta alla Ficarelli a titolo di dolo.

V. Ad avviso del P.M., dai comportamenti illeciti tenuti dalla Ficarelli sono derivati: un danno patrimoniale in senso stretto, per effetto delle reiterate sottrazioni di somme di denaro dalle casse del Consorzio; un danno patrimoniale da alterazione del nesso sinallagmatico tra retribuzione percepita ed attività lavorativa svolta; un danno da disservizio; un danno all'immagine ed al prestigio dell'Ente pubblico.

V.1 In ordine al danno patrimoniale in senso stretto subito dal Consorzio, considerate le notevoli difficoltà di una sua precisa quantificazione, il P.M. ha ritenuto di provvedervi in via equitativa, adottando, in un'ottica più favorevole alla Ficarelli, un sistema "al ribasso".

Infatti, il P.M. ha preso in considerazione non tutti i biglietti "omaggio bambino", emessi dalla Ficarelli durante i propri turni di lavoro, ma soltanto quelli risultati emessi singolarmente, ossia quelli corrispondenti al rilascio, ovviamente non plausibile, di un biglietto ad un bambino di età inferiore ai sei anni, non accompagnato da un

rilasciati dalla Ficarelli in quell'anno, pari a 1462 (comprensivi sia dei biglietti verosimilmente regolari sia di quelli presumibilmente falsificati), la percentuale del 21,53%, ritenuta come falsificata per l'anno 2018.

Pertanto, moltiplicando il dato numerico di 314 biglietti (pari al 21,53% di 1462 biglietti "omaggio bambino" rilasciati) per il prezzo medio di € 14,67, in vigore nel 2017, si perviene ad un danno di € 4.606,38.

Conclusivamente, il danno patrimoniale in senso stretto è stato quantificato dalla Procura, per il triennio 2017/2019, in complessivi € 16.179,38.

V.2 Inoltre, la Procura ha sostenuto che le reiterate condotte illecite tenute dalla Ficarelli hanno determinato anche un parziale sviamento delle mansioni svolte rispetto alle finalità istituzionali da perseguire, con conseguente alterazione del sinallagma funzionale tra prestazione lavorativa resa e retribuzione percepita.

In pratica, gli emolumenti corrisposti dal Consorzio alla Ficarelli non troverebbero piena corrispondenza in prestazioni lavorative regolarmente eseguite e foriere delle preventivate utilità per l'Ente.

Per quantificare tale danno, il P.M. ha individuato il parametro di minuti 10 per l'emissione di ciascun biglietto falsificato; considerato, dunque, che la retribuzione lorda oraria spettante alla Ficarelli ammontava ad € 10,76 negli anni 2017 e 2018 e ad € 11,32 nel 2019 e tenuto conto del numero di biglietti da ritenersi falsificati in ciascun anno, il P.M. è pervenuto ad un importo totale di € 2.143,44.

V.3 Secondo la Procura, le condotte illecite tenute dalla Ficarelli hanno

cagionato al Consorzio anche un danno da disservizio, quantificabile,

in via equitativa, in € 3.000,00, dovendosi tener conto:

sia del rallentamento delle procedure di rilascio dei biglietti e della

conseguente deteriore qualità del servizio reso all'utenza, entrambi

dovuti alle continue verifiche di cassa, che venivano eseguite dalla

Ficarelli per assicurarsi che non emergessero ammanchi per le somme

di cui ella si appropriava illecitamente;

sia degli oneri sostenuti dal Consorzio per remunerare il personale

dirigenziale e impiegatizio, che, in sede di indagini, era stato distolto

dalle proprie ordinarie attività lavorative, al fine di accertare le gravi

condotte della Ficarelli e le loro conseguenze dannose; in proposito, il

P.M. s'è basato sui dati allegati, in sede di audizione, dal Direttore del

Consorzio, dott. Quarchioni, che aveva riferito di aver svolto

personalmente attività di verifica per 2 ore in 11 giornate lavorative

(per complessive 22 ore, con un costo pari ad € 660,00), indicando,

altresì, in 10 ore complessive le attività di verifica svolte da due

impiegate amministrative, con un costo pari ad € 113,20.

V.4 Secondo la Procura, le condotte illecite della Ficarelli hanno infine

cagionato un rilevante danno all'immagine del Consorzio, Ente

pubblico ai sensi del T.U.E.L., danno da ritenersi risarcibile in

presenza dei presupposti normativamente previsti.

Infatti, una parte delle condotte fraudolente tenute dalla Ficarelli sono

state oggetto del procedimento penale, conclusosi con sentenza

irrevocabile n. 63/2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444

del c.p.p. per i reati di peculato continuato e di falsità ideologica commessi da incaricato di pubblico servizio, di cui agli artt. 314, 479 e 81, comma 2, del c.p.

D'altro canto, secondo il P.M., i comportamenti in questione, denotanti un notevole discostamento dai canoni deontologici di fedeltà, correttezza e probità, ai quali la Ficarelli avrebbe dovuto uniformarsi, avendo avuto significativa risonanza mediatica, hanno leso l'immagine ed il prestigio dell'Ente pubblico, suscitando nella collettività e nell'utenza un'impressione di opacità e di disordine dell'attività del Consorzio, tra i cui compiti rientra la gestione del "Parco regionale della Gola della Rossa e delle Grotte di Frasassi", che costituisce un patrimonio naturalistico noto in tutto il mondo, con cui viene identificato a livello internazionale il Comune di Genga.

Tenuto conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza, e dell'entità (€ 16.179,38) del danno patrimoniale in senso stretto arrecato al Consorzio, il P.M. ha quantificato, in via equitativa, in € 16.000,00 il danno all'immagine da risarcirsi da parte della Ficarelli.

VI. Sommando le varie voci di danno, la Procura ha, dunque, chiesto la condanna di Ficarelli Greta al pagamento in favore del Consorzio della complessiva somma di € 37.322,82, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

VII. Con memoria depositata il 23 aprile 2025, la Ficarelli si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti e contestando nell'*an* e nel *quantum* le

varie tipologie di danno a lei ascritte dalla Procura.

In via preliminare, la medesima: ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria; ha evidenziato che l'art. 445, comma- 1 bis, del c.p.p. prevede che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini probatori nei giudizi civili, disciplinari e amministrativi né costituisce una sentenza irrevocabile di condanna, presupposto indefettibile per la proposizione della domanda per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

La Ficarelli ha, inoltre, rammentato che, in sede di procedimento penale, ella ha già restituito al Consorzio l'importo di € 1.312,00, corrispondente al danno patrimoniale verificatosi nell'ultima decade di agosto 2019; tale somma va, dunque, defalcata, nel presente giudizio, dal *quantum debeatur*.

Nel merito, la Ficarelli ha sostenuto che le S.I.T. (sommarie informazioni testimoniali), rese agli Organi inquirenti dal Quarchioni (Direttore del Consorzio) e dai colleghi Latella e Vici (che avevano riferito, anche con il supporto di videoregistrazioni, sui comportamenti anomali da lei tenuti durante i turni lavorativi svolti come bigliettaia presso la Cassa delle "Grotte di Frasassi"), sarebbero irrituali e, dunque, inammissibili ed inutilizzabili, perché assunte in assenza del contraddittorio con la Ficarelli e, per di più, aventi ad oggetto non fatti storici bensì valutazioni, affermazioni e giudizi, che sarebbero destituiti di fondamento.

Al fine di spiegare le ragioni che avrebbero determinato l'emissione,

da parte sua, di numerosi biglietti “omaggio bambino”, con importo

pari a zero, non abbinati al rilascio di biglietti a pagamento, la Ficarelli

ha prospettato quattro ipotesi:

- da quando (fine giugno 2017) era stata ammessa anche la vendita *on*

line dei biglietti per l’ingresso alle Grotte di Frasassi, tale procedura

non consentiva, tuttavia, l’acquisto anticipato di biglietti “omaggio

bambino”; pertanto, l’utente interessato era obbligato a farsi stampare

direttamente in biglietteria il biglietto per il bambino al di sotto dei sei

anni; conseguentemente, in tal caso, la transazione eseguita risultava

dalla sola stampa del biglietto “omaggio bambino” con costo pari a

zero;

- talvolta avveniva che l’utente, nell’acquistare il biglietto, non

comunicasse subito all’addetto alla Cassa di avere al proprio seguito

anche bambini al di sotto dei sei anni; pertanto, nel momento in cui

l’utente tornava nuovamente in biglietteria per chiedere la stampa del

biglietto omaggio, l’addetto alla Cassa doveva provvedere ad una

transazione singola per il rilascio di tale tipo di biglietto, che, dunque,

non risultava abbinato ad alcun biglietto a pagamento;

- talvolta, il bigliettaio commetteva un errore di battitura nel

selezionare, mediante procedura informatica (sistema Ticketone”), il

biglietto richiesto dall’utente;

- nell’emettere i biglietti, la stampante s’inceppava frequentemente;

per evitare, dunque, una duplice emissione di uno stesso biglietto ed

un correlativo ammanco di cassa, l’unica alternativa era quella di

compilare a penna un biglietto “omaggio bambino”, a costo zero, e poi

subordine, un'ampia riduzione dell'onere risarcitorio a suo carico.

VIII. All'odierna udienza, il P.M., nel riportarsi integralmente all'atto di citazione ed al materiale probatorio ad esso allegato, ha illustrato in sintesi i profili fondamentali dell'odierno giudizio, replicando a tutte le eccezioni e deduzioni della parte convenuta.

L'avv. Misiti ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni formulate nella memoria di costituzione e, in ogni caso, per l'applicazione in favore della Ficarelli del potere riduttivo dell'addebito, considerate anche le sue precarie condizioni economiche.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativo- contabile a carico di Ficarelli Greta, addetta alla biglietteria presso il sito naturalistico "Grotte di Frasassi", gestito dal "Consorzio per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga", per essersi ella illecitamente appropriata, secondo le modalità descritte nella narrativa in fatto, di somme di denaro versate da numerosi visitatori, arrecando, quindi, al Consorzio danni di vario tipo.

Orbene, in base al sistema delineato dagli artt. 101 e 102 del c.g.c., il Collegio deve decidere gradatamente le questioni pregiudiziali e preliminari prospettate dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa.

2. Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in esame.

Infatti, il Consorzio in questione è stato costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), quale Consorzio volontario tra due Enti locali, ossia il Comune di Genga (per una quota del 70%) e la Provincia di Ancona (per una quota del 30%), ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'art. 114 del T.U.E.L.

In tale specifico ambito, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dall'ordinanza delle SS.UU. n. 19667/2003 (v. anche, *ex multis*, sentenze nn. 14101 e 14102 del 2006; ord. n. 3367/2007; sent. n. 8492/2011), ha affermato che: *"Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della L. n. 20/1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici. Infatti, la P.A. svolge attività amministrativa non soltanto quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato"*.

Peraltro, nessuna eccezione è stata sollevata in contrario dalla Ficarelli.

3. Sempre preliminarmente, va rammentato che, a fini istruttori, la difesa della convenuta ha chiesto l'escussione di alcuni testi in ordine a talune circostanze indicate nella memoria di costituzione.

Il Collegio ritiene che tale richiesta vada disattesa, considerato che, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio già acquisito al fascicolo processuale, appaiono privi di significativa rilevanza, ai fini

della decisione, i quesiti che dovrebbero porsi ai testi indicati.

4. Sotto altro profilo, la difesa della convenuta ha eccepito che talune dichiarazioni rese alla Procura, in sede di audizione, dal Vici e dalla Latella (colleghi della Ficarelli) non potrebbero essere scrutinate da questa Corte, in quanto acquisite dal P.M. successivamente all'invito a dedurre e, dunque, in violazione dell'art. 67, comma 7, del c.g.c.

Orbene, il Collegio ritiene che tale eccezione sia infondata, considerato che le audizioni del Vici e della Latella erano state disposte dalla Procura per approfondire le concrete modalità di funzionamento della biglietteria e della Cassa, gestite dal Consorzio presso il sito delle Grotte di Frasassi, e ciò tenuto conto delle deduzioni che erano state rese dalla Ficarelli.

In pratica, non si trattava di effettuare ulteriori indagini per reperire nuove prove dopo l'emissione dell'invito a dedurre bensì soltanto di acquisire alcune opportune delucidazioni.

5. Inoltre, va rigettata la richiesta di acquisizione, ai sensi dell'art. 210 del c.p.c., di documentazione attestante il presunto frequente malfunzionamento delle stampanti in uso presso la biglietteria delle Grotte di Frasassi, circostanza che, secondo la Ficarelli, giustificerebbe la compilazione a penna, da parte sua, dei numerosi biglietti "omaggio bambino" ed i continui controlli da lei effettuati, durante i suoi turni lavorativi, sulla contabilità di cassa.

In proposito, va ribadito che la cospicua documentazione già allegata al fascicolo processuale appare più che sufficiente per reputare tale richiesta priva di fondamento nonché sostanzialmente inutile

l'acquisizione della suddetta documentazione.

6. Il Collegio deve ora esaminare l'eccezione di prescrizione, che è stata sollevata dalla Ficarelli, senza, peraltro, addurre alcuna specifica motivazione.

Pur trattandosi, quindi, di un'eccezione di "mero stile", essa appare, comunque, priva di giuridico fondamento.

In proposito, va rilevato che il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa è stato rispettato, considerato che le attività fraudolente della Ficarelli sono state scoperte nell'agosto del 2019 e che la richiesta di rinvio a giudizio penale della medesima (preceduta dall'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis del c.p.p., in data 8/1/2020) risale al 17/8/2020, mentre l'invito a fornire deduzioni (con valenza interruttiva della prescrizione) è stato notificato alla Ficarelli, da parte della Procura della Corte dei Conti, in data 11/5/2024.

7. Proseguendo nell'esposizione delle proprie tesi difensive, la Ficarelli ha eccepito l'inutilizzabilità, a fini probatori, nel presente giudizio della sentenza di condanna n. 63/2022, emessa nei suoi confronti, a seguito di patteggiamento, dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona, evidenziando che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p., *"La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità"*

contabile”.

Ne deriverebbe, dunque, che l’azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura della Corte dei conti a carico della Ficarelli sarebbe sfornita di adeguato supporto probatorio.

Il Collegio ritiene che tale eccezione sia giuridicamente infondata.

In proposito, deve evidenziarsi che la recente modifica dell’art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. (disposta nell’ambito della cosiddetta “riforma Cartabia”) ha avuto tra i propri obiettivi quello di limitare gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nonché quello di evitare che essa possa assumere efficacia probatoria *ex se* nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Ciò, tuttavia, non comporta affatto la conseguenza che nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale il Giudice contabile non possa autonomamente valutare, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, gli elementi probatori acquisiti nell’ambito di altri procedimenti, ivi compreso quello penale.

Com’è noto, il legislatore ha, infatti, previsto un regime di “circolazione” degli elementi probatori tra i vari procedimenti (penale, civile, amministrativo e contabile), finalizzato, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, a non far disperdere gli esiti delle attività svolte nei vari plessi giudiziari, disciplinando, altresì, la loro valenza a seconda del grado di accertamento raggiunto.

Pertanto, se è vero che, a seguito del novellato art. 445, comma 1-bis, del c.p.p., la sentenza di patteggiamento non ha efficacia diretta nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile sotto i profili del

“giudicato” e dell’intrinseca valenza probatoria, rimane pienamente valutabile dalla Corte dei conti il materiale probatorio raccolto nell’ambito del procedimento penale (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione d’Appello per la Regione siciliana, sent. n. 2/2024; Sez. Marche, sent. n. 19/2023; Sez. II d’Appello, sent. n. 240/2024).

Peraltro, tale conclusione s’inserisce perfettamente nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, *“secondo cui la sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l’imputazione per responsabilità, potendo la stessa costituire uno degli indizi sui quali il giudice contabile può fondare il proprio convincimento* (cfr. Corte conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 16/2024 e precedenti ivi richiamati; Sez. I d’Appello, sent. n. 25/2023).

8. Prima di passare alla disamina delle questioni inerenti al merito del presente giudizio, il Collegio ritiene opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, il quadro normativo in vigore nell’ambito del Consorzio.

In primis, deve farsi riferimento al Regolamento per il Servizio di Cassa, nel testo risultante a seguito delle modifiche approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 2/9/2016, in cui sono fissate puntualmente, tra l’altro, le regole cui devono attenersi gli addetti alla biglietteria.

In particolare, l’art. 5 dispone che: *“Il bigliettaio è addetto alla vendita dei biglietti di ingresso alle Grotte secondo le tariffe stabilite.*

La presa di servizio da parte del bigliettaio attesta implicitamente la conoscenza del regolamento per le visite del pubblico alle Grotte e del tariffario vigente.

Prima di iniziare il lavoro, il bigliettaio dovrà sempre accertare la consistenza di eventuali incassi relativi ai giorni precedenti, depositati in cassaforte per i motivi di cui al successivo art. 9.

Il locale dove il bigliettaio espleta il servizio è posto riservato ai soli addetti. È consentito l'ingresso soltanto agli incaricati del ritiro degli incassi, agli addetti alla manutenzione delle apparecchiature e degli impianti ed al magazziniere, esclusivamente per la consegna o il ritiro dei biglietti o di altro materiale. Ad esclusione del Presidente del Consorzio, del Direttore e dei Responsabili dei Servizi, potranno accedere nei locali della biglietteria soltanto persone autorizzate dall'Amministrazione.

Il bigliettaio, come qualsiasi altro dipendente dell'Ente, è tenuto al segreto d'ufficio, con il divieto, pertanto, di pubblicare o divulgare documenti o notizie sulle presenze e sugli incassi. La pubblicazione dei dati suddetti è riservata esclusivamente all'amministrazione del Consorzio, a mezzo dei propri canali ufficiali".

Il successivo art. 6 prevede che: "Il bigliettaio, dopo aver proceduto al rilascio del biglietto richiesto dal turista, anche tramite stampa meccanizzata, provvede alla consegna del medesimo, assieme all'eventuale resto della somma ricevuta. Contemporaneamente invita il turista a prendere nota dell'orario di ingresso alle Grotte, stampato sul biglietto acquistato", mentre l'art. 7 dispone che: "Tutti i biglietti che per qualsiasi motivo non risultino regolari andranno annullati ed allegati al verbale delle operazioni di chiusura

“Eventuali avanzi di denaro che si dovessero registrare dovranno essere versati nelle casse dell’Ente contestualmente all’incasso dei biglietti e dovranno essere annotati nel verbale di chiusura serale. È fatto, quindi, assoluto divieto ai dipendenti di appropriarsi, a qualsiasi titolo, di somme eccedenti il reale incasso dei biglietti”.

Vanno poi richiamati il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 520 del 28 dicembre 1997, divenuta esecutiva il 12 marzo 1998), che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei singoli Servizi e delle Unità Operative Semplici del Consorzio, e il Regolamento di Gestione e di Contabilità, predisposto in attuazione dell’art. 33, comma 3, dello Statuto.

Appare, dunque, evidente la chiarezza e l’agevole intellegibilità della regolamentazione emessa dal Consorzio per la gestione delle operazioni di cassa e di vendita dei biglietti, cui la Ficarelli avrebbe dovuto attenersi nell’espletamento delle proprie mansioni.

9. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalla Procura debba essere accolta nei termini di seguito specificati.

Infatti, il complessivo quadro probatorio, come compendiato nelle relazioni delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e nella documentazione trasmessa alla Procura della Corte dei conti dal Consorzio, rende indubbiamente solida, in linea generale, l’articolata rappresentazione dei fatti prospettata nell’atto di citazione.

In primo luogo, dall’esame degli atti emerge l’illecito *modus operandi* della Ficarelli, da cui sono scaturite rilevanti diminuzioni patrimoniali

subite dal Consorzio.

In proposito, va rammentato che le indagini furono avviate nell'agosto 2019, a seguito di una circostanziata segnalazione ai carabinieri di Genga da parte del dott. Quarchioni, Direttore del Consorzio, il quale rappresentò di essere stato informato nei giorni precedenti dai dipendenti Vici Daniele e Latella Antonia di comportamenti anomali reiteratamente tenuti dalla collega Ficarelli, che, in qualità di addetta ad una delle casse, sovente lamentava d'incontrare problemi tecnici nell'emissione dei biglietti richiesti dai visitatori delle Grotte di Frasassi.

Insospettitisi, i medesimi realizzarono anche un video con un telefono cellulare, con cui venivano immortalate le frequenti ed anomale manovre della Ficarelli, palesemente non conformi alle ordinarie procedure da seguire.

Pertanto, il Direttore disponeva l'avvio di un'indagine interna, avvalendosi anche della collaborazione di alcune guardie giurate in servizio all'ingresso delle Grotte, che, interpellando i visitatori, riscontravano la presenza, non giustificata, di vari biglietti "omaggio bambino", compilati a penna dalla Ficarelli.

Appariva, dunque, evidente l'illecito operato della Ficarelli, la quale, pur conoscendo bene le procedure del Servizio di Cassa, previste dal relativo Regolamento, e, quindi, gli obblighi da adempiere, reiteratamente si appropriava di somme di denaro ricevute dagli utenti per l'acquisto di biglietti d'ingresso alle Grotte.

In sintesi, veniva riscontrato che l'illecito *modus operandi* della Ficarelli

ad incidere sul totale di quanto incassato.

La Ficarelli, infine, non dava conto nel report giornaliero, da lei redatto, del presunto malfunzionamento della stampante né tantomeno della compilazione, da parte sua, di biglietti a penna, contravvenendo così alla procedura che avrebbe dovuto seguire, in caso di riscontrate anomalie e problematiche tecniche, in base al Regolamento di Cassa in vigore.

Sulla base di quanto riscontrato, appaiono, dunque, del tutto inverosimili le giustificazioni alternativamente addotte dalla Ficarelli.

Infatti, non è ragionevolmente ipotizzabile che qualsiasi stampante utilizzata dalla Ficarelli (si badi bene che la postazione in cui ella operava non era sempre la stessa, in quanto i bigliettai si alternavano nelle varie postazioni di cassa a seconda dei turni lavorativi) s'inceppasse frequentemente, ragion per cui, al fine di evitare una duplice emissione di uno stesso biglietto ed un correlativo ammanco di cassa, l'unica alternativa sarebbe stata quella di compilare a penna un biglietto "omaggio bambino", a costo zero, e poi effettuare un controllo per verificare cosa fosse accaduto.

Ugualmente non risulta plausibile l'affermazione secondo cui si verificava assai frequentemente l'ipotesi che un utente, nell'acquistare il biglietto, non comunicasse subito all'addetto alla Cassa, nonostante le avvertenze esposte in apposito albo ben visibile, di avere al proprio seguito anche bambini al di sotto dei sei anni; pertanto, nel momento in cui l'utente tornava nuovamente in biglietteria per chiedere la stampa del biglietto omaggio, l'addetto alla Cassa doveva provvedere

ad una transazione singola per il rilascio di tale tipo di biglietto, che, dunque, non risultava abbinato ad alcun biglietto a pagamento.

In ogni caso, appare dirimente la circostanza che la Ficarelli, in violazione di quanto prescritto dal Regolamento del Servizio di Cassa, da lei ben conosciuto, non riferisse dettagliatamente ai suoi superiori tutte le asserite criticità e difficoltà, affrontate durante ciascun turno di lavoro, che avrebbero determinato il rilascio di biglietti “omaggio bambino”, da lei compilati a penna.

D’altro canto, come sopra evidenziato, gli anomali comportamenti dolosamente tenuti dalla Ficarelli sono stati notati e dettagliatamente riferiti da varie persone (colleghi, guardie giurate, Direttore ecc.), della cui attendibilità non v’è ragionevole motivo di dubitare.

Considerato che, a seguito di complesse verifiche eseguite dagli inquirenti e da personale del Consorzio, è emerso un notevole numero di biglietti “omaggio bambino”, a costo zero, emessi dalla Ficarelli anche antecedentemente al mese di agosto 2019, può fondatamente ritenersi, come sostenuto dalla Procura, che tale illecito *modus operandi* a danno del Consorzio si sia protratto per un lungo periodo di tempo.

10. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, il Collegio rileva che, secondo la Procura, dai comportamenti illeciti tenuti dalla Ficarelli sono derivati: un danno patrimoniale in senso stretto, per effetto delle illecite e reiterate sottrazioni di somme di denaro dalle casse del Consorzio; un danno patrimoniale da alterazione del nesso sinallagmatico tra retribuzione percepita ed attività lavorativa svolta; un danno da disservizio; un danno all’immagine dell’Ente pubblico.

10.1 In ordine al danno patrimoniale in senso stretto subito dal Consorzio, considerate le notevoli difficoltà di una sua precisa quantificazione, il P.M. ha ritenuto di provvedervi in via equitativa, adottando, in un'ottica più favorevole alla Ficarelli, un sistema "al ribasso".

Infatti, il P.M. ha preso in considerazione non tutti i biglietti "omaggio bambino", emessi dalla Ficarelli durante i propri turni di lavoro, ma soltanto quelli risultati emessi singolarmente, ossia quelli corrispondenti al rilascio, ovviamente non plausibile, di un biglietto ad un bambino di età inferiore ai sei anni, non accompagnato da un adulto, per un importo pari a zero.

In proposito, sulla base della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, la Procura ha elaborato ed inserito nell'atto di citazione alcuni prospetti riepilogativi, al fine di agevolare il riscontro di ciascuna operazione di rilascio dei biglietti, precisando, altresì, che, ai fini del calcolo del *quantum* sottratto dalla Ficarelli, al numero totale di tali biglietti "omaggio bambino" falsificati è stato applicato non il "prezzo pieno" (ovviamente più elevato), corrispondente a quello previsto nel tariffario per i soggetti adulti, bensì il "prezzo medio" desumibile dal tariffario medesimo.

Pertanto, per l'anno 2019, moltiplicando n. 605 biglietti (su un totale di 1956 "omaggio bambino" rilasciati dalla Ficarelli) per il prezzo medio di € 15,00, si perviene ad un importo di € 9.075,00, da cui va detratta la somma di € 1.312,00, già restituita dalla Ficarelli al Consorzio nel corso del procedimento penale, residuando, quindi, un danno

reputa congruo il percorso logico- giuridico seguito dalla Procura, secondo cui non tutti indistintamente i biglietti “omaggio bambino”, emessi dalla Ficarelli durante i propri turni di lavoro, potrebbero ritenersi forieri di danno, dovendo, invece, prendersi in considerazione soltanto quelli risultati emessi singolarmente, ossia quelli corrispondenti al rilascio, ovviamente non plausibile, di un biglietto ad un bambino di età inferiore ai sei anni, non accompagnato da un adulto, per un importo pari a zero.

Tuttavia, una ponderata valutazione di tutti i profili della vicenda nonché ragioni di buon senso inducono il Collegio a reputare congrua una riduzione del 10% del danno patrimoniale risarcibile per quanto riguarda le annualità 2018 e 2019.

A supporto di tale conclusione, va rammentato che la Latella, collega della Ficarelli, ha dichiarato agli inquirenti che effettivamente in qualche occasione si era verificata la circostanza di visitatori delle Grotte, che, al momento dell’acquisto dei biglietti d’ingresso, avevano dimenticato di dichiarare la presenza di bambini minori di sei anni.

D’altro canto, la gran mole di visitatori delle Grotte, ammontanti, in base alle statistiche del Consorzio, a circa 250.000 soggetti all’anno, concentrati soprattutto nei periodi di alta stagione, consente di ritenere plausibile che, sia pur episodicamente, possano essersi verificati disguidi di tal genere.

Inoltre, non può neppure ragionevolmente escludersi che, come sostenuto dalla Ficarelli, in qualche occasione l’addetto alla Cassa possa essere accidentalmente incorso in errore in sede di digitazione

nel sistema informatico "Ticketone" del biglietto richiesto dall'utente.

Pertanto:

per l'anno 2019, detraendo il 10% dall'importo del danno risarcibile indicato dalla Procura in € 7.763,00, si perviene ad € **6.987,00**;

per l'anno 2018, detraendo il 10% dall'importo del danno risarcibile indicato dalla Procura in € 3.810,00, si perviene ad € **3.429,00**.

Diversamente deve opinarsi per l'anno 2017, considerato che la stessa Procura ha riferito che, essendo stato sostituito proprio in quel periodo il sistema informatico in uso alla biglietteria, non è disponibile alcun elenco analitico delle singole operazioni effettuate dalla Ficarelli.

In mancanza, dunque, di dati oggettivamente attendibili e non essendo, per tale ragione, condivisibile il calcolo empiricamente eseguito dalla Procura, il Collegio reputa che non vi siano congrui elementi per poter imputare alla Ficarelli l'importo di 4.606,38 relativamente all'anno 2017.

Conclusivamente, la Ficarelli va condannata al risarcimento del danno patrimoniale in senso stretto nella misura di € 10.416,00, pari alla somma di € 6.987,00 (per l'anno 2019) e di € 3.429,00 (per l'anno 2018).

10.2. Il Collegio ritiene condivisibile la tesi della Procura, secondo cui le reiterate condotte illecite tenute dalla Ficarelli hanno determinato anche uno sviamento delle mansioni da lei svolte rispetto alle finalità istituzionali da perseguire, con conseguente alterazione del sinallagma funzionale tra prestazione lavorativa resa e retribuzione percepita.

In pratica, gli emolumenti corrisposti dal Consorzio alla Ficarelli non trovano piena corrispondenza in prestazioni lavorative regolarmente eseguite e foriere delle preventivate utilità per l'Ente.

Orbene, va rammentato che per quantificare tale danno il P.M. ha individuato il parametro di circa 10 minuti per l'emissione di ciascun biglietto falsificato; considerato, dunque, che la retribuzione lorda oraria spettante alla Ficarelli ammontava ad € 10,76 negli anni 2017 e 2018 e ad € 11,32 nel 2019 e tenuto conto del numero di biglietti da ritenersi falsificati in ciascun anno, il P.M. è pervenuto ad un importo totale di € 2.143,44.

Il Collegio reputa congrua tale metodologia, la quale, sulla base di quanto sopra esposto relativamente al danno patrimoniale in senso stretto, va, però, applicata con riferimento alle sole annualità 2018 e 2019.

Ne consegue che:

per l'anno 2019, tenuto conto di n. 605 biglietti ritenuti falsificati, del tempo di circa dieci minuti impiegato per compiere ciascuna operazione e della retribuzione oraria spettante, si perverrebbe ad una quota di retribuzione lorda indebitamente percepita pari ad € 1.132,00, da cui va detratta la percentuale del 10% per le ragioni sopra esposte, residuando, quindi, un danno imputabile alla Ficarelli pari ad € 1.018,80;

per l'anno 2018, tenuto conto di n. 254 biglietti ritenuti falsificati, del tempo di circa dieci minuti impiegato per compiere ciascuna operazione e della retribuzione oraria spettante, si perverrebbe ad una

quota di retribuzione lorda indebitamente percepita pari ad € 451,92, da cui va detratta la percentuale del 10% per le ragioni sopra esposte, residuando, quindi, un danno imputabile alla Ficarelli pari ad € 406,73.

Conclusivamente, la Ficarelli va condannata al risarcimento di tale voce di danno (derivante dalla parziale interruzione del nesso sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione lavorativa resa) nella complessiva misura di € 1.425,53 (1.018,80 più 406,73).

10.3. La Procura ha sostenuto che le condotte antigiuridiche tenute dalla Ficarelli hanno causato al Consorzio anche un danno da disservizio, sia per effetto del verosimile rallentamento delle procedure di rilascio dei biglietti e della conseguente deteriore qualità del servizio reso all'utenza sia per effetto degli oneri sostenuti dall'Ente per remunerare il personale dirigenziale e impiegatizio, che, in sede di indagini, era stato distolto dalle proprie ordinarie attività lavorative, al fine di accertare le gravi condotte della Ficarelli e quantificare i danni prodotti.

In proposito, la Procura ha ritenuto che tale voce di danno sia quantificabile, in via equitativa, in € 3.000,00, dovendosi tener conto, tra l'altro, degli elementi forniti dal Direttore del Consorzio, dott. Quarchioni, il quale ha riferito di aver svolto personalmente attività di verifica per 2 ore in 11 giornate lavorative (per complessive 22 ore, con un costo pari ad € 660,00), indicando, altresì, in 10 ore complessive le attività di verifica svolte da due impiegate amministrative, con un costo pari ad € 113,20.

Il Collegio reputa di doversi basare soltanto su tali dati oggettivi, della cui veridicità non v'è ragionevole motivo di dubitare, ragion per cui la voce di danno da disservizio può essere equamente determinata in € 773,20.

10.4 Secondo la Procura, le condotte illecite tenute dalla Ficarelli hanno cagionato anche un rilevante danno all'immagine del Consorzio, Ente pubblico ai sensi del T.U.E.L., danno da ritenersi risarcibile in presenza dei presupposti normativamente previsti.

In proposito, il P.M. ha evidenziato che:

le condotte fraudolente tenute dalla Ficarelli sono state oggetto del procedimento penale, definito con sentenza irrevocabile n. 63/2022 di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di peculato continuato e di falsità ideologica commessi da incaricato di pubblico servizio, di cui agli artt. 314, 479 e 81, comma 2, del c.p.; i comportamenti in questione, avendo avuto significativa risonanza mediatica, hanno, dunque, leso l'immagine ed il prestigio dell'Ente pubblico, suscitando nella collettività e nell'utenza un'impressione di opacità e di grave disordine della gestione del Consorzio.

Tenuto conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza, nonché dell'entità del danno patrimoniale in senso stretto arrecato al Consorzio, il P.M. ha quantificato, in via equitativa, in € 16.000,00 il danno all'immagine, da risarcirsi da parte della Ficarelli.

A tali contestazioni la Ficarelli ha replicato, eccependo, preliminarmente, che l'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. dispone che:

“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Pertanto, ad avviso della Ficarelli, la sentenza emessa nei suoi confronti a seguito di patteggiamento non sarebbe configurabile come una sentenza penale irrevocabile di condanna, tale da integrare il presupposto per la proposizione della domanda per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

Il Collegio ritiene che tale eccezione sia priva di giuridico fondamento.

Infatti, come evidenziato da consolidata giurisprudenza (v., *ex multis*, Sez. Marche, sent. n. 19/2023, confermata dalla sent. n. 240/2024 della

II Sez. d'Appello; Sez. II d'Appello, sent. n. 222/2024), per quanto riguarda la valenza della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., passata in giudicato, quale condizione di procedibilità necessaria ai fini della contestazione del danno all'immagine per uno dei reati contro la P.A., previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale, deve ritenersi che la novella legislativa non abbia determinato alcuna modifica sostanziale.

Infatti, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, ai limitati fini

di rito, continua ad essere una sentenza di condanna vera e propria e, come tale, viene ad integrare la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 per potersi contestare, da parte della Procura, il danno all'immagine in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

In altri termini, ad avviso del Collegio, la corretta soluzione della problematica in esame passa dal mantenere distinti i due profili, "merito" e "rito", su cui la norma contenuta nell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. può esplicare i suoi effetti.

Rispetto al primo profilo, ossia quello inerente al "merito", la novella legislativa ha un'incidenza immediata e diretta, impedendo qualsiasi automatico utilizzo a fini probatori della sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. in procedimenti extra penali, ferma restando la piena valutabilità, da parte del Giudice contabile, del materiale probatorio raccolto anche nell'ambito del procedimento penale.

Rispetto al secondo profilo, ossia quello inerente al "rito", la pronuncia di tale tipo di sentenza di condanna continua ad essere configurabile come condizione di procedibilità, idonea a legittimare l'esercizio dell'azione, da parte del P.M. contabile, per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che, per quanto riguarda il "rito", la novella legislativa non abbia determinato alcuna abrogazione o modifica di quanto disposto dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 e dall'art. 51, comma 6, del D.lgs. n. 174/2016, ragion per cui, agli specifici fini della contestazione del danno arrecato all'immagine

di un Ente pubblico, la sentenza di condanna di cui all'art. 444 c.p.p., passata in giudicato, costituisce valida condizione di procedibilità per l'esercizio, da parte della Procura, dell'azione di responsabilità amministrativa (in proposito, va rammentato che la sentenza n. 63/2022, emessa nei riguardi della Ficarelli, ha riguardato il reato di peculato commesso da incaricata di pubblico servizio, ossia proprio uno dei reati contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p.).

Ciò assodato, va rammentato che il danno all'immagine della P.A., tradizionalmente inquadrato in termini di danno- evento, da ascrivere alla categoria del c.d. "danno esistenziale" (v. specificamente, sul punto, Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/QM), rileva *ex se* nell'ambito della clausola generale di responsabilità, contenuta nell'art. 2043 del c.c.

Tale nocumento, anche ove non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, è, comunque, suscettibile di valutazione economica (v., *ex multis*, Cass., SS.UU, sent. n. 8098/2007; Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/Q.M.).

Secondo la consolidata giurisprudenza, il danno all'immagine di un Ente pubblico consiste essenzialmente in un detrimento del prestigio, della credibilità e dell'affidabilità di esso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando nella collettività la convinzione che i comportamenti patologici, posti in essere da chi abbia agito per suo conto, costituiscano una caratteristica usuale dell'azione dell'Ente.

Orbene, il Collegio ritiene che i comportamenti delittuosi (sopra ampiamente illustrati) tenuti dalla Ficarelli, denotanti un notevole discostamento dai canoni deontologici di fedeltà, correttezza e probità, ai quali la medesima avrebbe dovuto uniformarsi, avendo avuto significativa risonanza mediatica, abbiano indubbiamente leso l'immagine ed il prestigio dell'Ente pubblico "Consorzio per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga", suscitando nella collettività e nell'utenza un'impressione di opacità e di grave disordine dell'attività dell'Ente, tra i cui compiti rientra la gestione del "Parco regionale della Gola della Rossa e delle Grotte di Frasassi", che costituisce un patrimonio naturalistico noto in tutto il mondo, con cui viene identificato a livello internazionale il Comune di Genga.

Tenuto conto dei parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza (gravità dei comportamenti delittuosi tenuti dalla Ficarelli, loro reiterazione nel tempo, notevole entità del discostamento dai canoni deontologici da rispettarsi, significativa risonanza mediatica della vicenda ecc.) nonché dell'entità del danno patrimoniale in senso stretto arrecato al Consorzio (sopra quantificato in € 10.416,00), il Collegio ritiene che la Ficarelli debba essere condannata al risarcimento del danno all'immagine del Consorzio nella misura, determinata in via equitativa, di € 10.000,00.

11. Riepilogando, la Ficarelli va condannata al pagamento in favore del Consorzio della complessiva somma (arrotondata) di € 22.614,00 (€ 10.416,00 per danno patrimoniale; € 1.425,53 per danno da alterazione

	del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione lavorativa; €	
	773,20 per danno da disservizio; € 10.000,00 per danno all'immagine),	
	da maggiorarsi degli accessori, come specificati nel dispositivo della	
	presente sentenza.	
	12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate	
	a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della	
	parte condannata.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	condanna Ficarelli Greta al pagamento della somma di complessivi €	
	22.614,00 in favore del "Consorzio per la Salvaguardia e la	
	Valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di	
	Genga"; tale somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione	
	monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla notifica, avvenuta l'11	
	dicembre 2024, dell'atto di citazione e sino alla data di pubblicazione	
	di questa sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli	
	interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio, da rifondersi in favore dello Stato, vengono	
	liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico	
	di Ficarelli Greta.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	38	

[illegible]